

REGOLAMENTO (CEE) N. 1423/92 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1992

che fissa il prezzo minimo d'acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (**), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato al 105 % del prezzo medio di ritiro, calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (**), a partire dalla campagna 1991/1992, che, per la Spagna e il Portogallo, il prezzo minimo è fissato al 105 % dei prezzi di ritiro medio validi in questi Stati membri per la campagna in causa ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ;

considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto raccolto in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(*) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(**) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(*) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.

Articolo 1

1. Per la campagna 1992/1993, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
11,61	11,76	14,71

2. Il prezzo minimo è fissato per la merce franco centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1992/1993, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
6,67	6,82	9,77

Articolo 3

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili, sono quelli in vigore nello Stato membro nel quale il prodotto è stato raccolto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1992.